

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

**MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1957**

(67<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Modifica all'articolo 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1781) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1039, 1041
Bosco, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	1040, 1041
CADORNA, <i>relatore</i> . . . . .	1041
JANNUZZI . . . . .	1041
MESSE . . . . .	1041
PALERMO . . . . .	1041

« Aumento dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a ufficiale dei ruoli speciali della Marina militare e autorizzazione a mantenere temporanee eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno nel ruolo normale del Corpo delle armi navali » (1812) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1041, 1042
CADORNA, <i>relatore</i> . . . . .	1042
JANNUZZI . . . . .	1042

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Bruna, Cadorna, Cenini, Cerica, Cerutti, Cornaggia Medici, De Bacci, Farina, Imperiale, Iorio, Jannuzzi, Marchini Camia, Messe, Negri, Palermo, Prestisimone, Rizzatti e Taddei.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1781) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 19 dicembre scorso il presente disegno di legge fu a lungo discusso; tuttavia, nel dissidio delle tesi contrastanti, il dibattito fu sospeso per dar modo al rappresentante del Governo di presentare alla Commissione ulteriori elementi idonei a metterla in grado di esprimere un giudizio più adeguato e pertinente.

Prego, pertanto, il Governo di voler sciogliere tale riserva per poter procedere nei lavori.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)67<sup>a</sup> SEDUTA (30 gennaio 1957)

Ricordo, inoltre, che il disegno di legge consta di un unico articolo, di cui do nuovamente lettura:

« Nell'articolo 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il quinto comma è sostituito dal seguente:

” I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il Presidente si pronuncia per ultimo ” ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, onorevoli senatori, più che sciogliere una riserva, desidero trattare *ab ovo* la questione, in quanto, come si ricorderà, contemporaneamente alla seduta di questa Commissione, nella giornata del 19 dicembre, era in corso una riunione della Commissione difesa presso la Camera dei deputati; non ebbi, purtroppo, il piacere di assistere alla vostra discussione sul presente disegno di legge, essendo giunto soltanto all'ultimo momento. Vero è che era presente il Sottosegretario Bovetti, ma, siccome si tratta di un disegno di legge che l'onorevole Ministro ha affidato alla mia trattazione, avrei gradito seguire la discussione dall'inizio.

Quindi, ripeto, più che sciogliere una riserva, come ha detto l'onorevole Presidente, vorrei illustrare i motivi che hanno ispirato il Governo a presentare il disegno di legge.

Anzitutto, taluno si domanderà perchè mai il Governo abbia presentato il presente disegno di legge alla Camera di deputati, mentre la materia relativa all'avanzamento è stata sempre portata per prima all'esame e al giudizio del Senato.

Le cause di ciò vanno ricercate nel fatto che l'emendamento relativo al voto segreto nelle Commissioni di avanzamento non fu introdotto dal Senato.

Tengo a sottolineare tale circostanza, che ha la sua importanza.

Il Senato, infatti, di fronte alla proposta governativa intesa a stabilire la votazione in ordine inverso di grado e di anzianità per tutte le forme di avanzamento e promozione, ritenne di stabilire il voto segreto nei casi di avanzamento per meriti eccezionali. Ad eccezionalità di ipotesi di avanzamento, corrispose, per-

tanto, una eccezionalità nella procedura del voto; nella generalità dei casi il Senato non ritenne, invece, di dover mutare una procedura che, si può dire, basa le sue tradizioni e le sue radici nel passato, in quanto presso le Commissioni ordinarie di avanzamento si era sempre votato con voto palese.

Vicversa, quando il disegno di legge approvato dal Senato, fu discusso alla Camera dei deputati, l'altro ramo del Parlamento inopinatamente modificò il sistema e introdusse anche per le Commissioni ordinarie di avanzamento, il voto segreto. Quando il disegno di legge tornò al Senato, io stesso in quell'occasione ebbi a dire: « Ci troviamo sulla scia di un principio già stabilito ». D'altro canto, onorevoli colleghi, ricorderete l'urgenza con la quale dovemmo approvare una legge particolarmente attesa e che fece sì che il Senato approvasse senza discussione la modifica introdotta.

Tuttavia in relazione ai numerosi rilievi emersi successivamente durante le discussioni annuali dei bilanci in questo ramo del Parlamento, ed anche nell'altro, il Governo ha ritenuto opportuno prendere l'iniziativa del disegno di legge in parola, presentandolo per primo alla Camera dei deputati, dato che proprio in quella sede fu richiesta la modifica, di cui oggi appare necessaria l'abolizione.

Quali sono stati gli inconvenienti principali che consigliano oggi una radicale modifica? Innanzitutto una ragione di principio, dato che il sistema del voto segreto significa l'accettazione del presupposto che altissimi ufficiali dell'Esercito, tra quelli che rivestono le cariche maggiori, siano passibili del sospetto che essi possano pensare una cosa e farne un'altra. Evidentemente noi partiamo, invece, da quella che è nostra fondata ed assoluta presunzione, che cioè un ufficiale generale allorquando ha manifestato una opinione la mantiene fino all'ultimo, anche nel voto; il fatto, invece, di supporre che si possa sostenere una certa tesi e poi concretarla in un voto diverso da quella che è stata l'opinione dimostrata, si è risolto in un sospetto che ha turbato, ed a ragione, le alte gerarchie.

Non intendo qui, inoltre, sottolineare gli inconvenienti di ordine pratico, che sono derivate dal sistema finora accolto.

Raccomando, pertanto, alla Commissione del Senato di voler riflettere su quelle poche, modeste parole che ho pronunciato e di voler dare la sua approvazione al provvedimento, così come ha già fatto l'altro ramo del Parlamento.

JANNUZZI. Debbo ripetere quanto dissi già l'altra volta. Il voto non è un fatto meccanico; il voto ha una sua importanza in quanto è preceduto da una motivazione. Non si vota « sì » o « no », ma si vota in un modo oppure in un altro, secondo certe ragioni e convincimenti.

Altrimenti tutto dovrebbe rimanere segreto, anche la motivazione. Siccome, però, chi deve pronunciarsi esprime una motivazione del suo voto e arriva ad una determinata conclusione, è evidente che attraverso la motivazione la sua opinione è già palese. Ed, allora, che cosa vuole evitare il disegno di legge in parola? Che di fronte ad una motivazione, in un senso o in un altro, intervenga, poi, un voto contrario alla motivazione, nel proposito, s'intende, di indurre a quella lealtà che deve essere propria degli ufficiali.

Il disegno di legge, poi, tende ad un altro scopo: impedire che gli ufficiali di grado inferiore possano subire l'influenza degli ufficiali di grado superiore. Il disegno di legge dice, infatti, che la votazione viene fatta in senso palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Riconfermo, quindi, il mio voto favorevole al disegno di legge.

CADORNA, *relatore*. Mi rendo conto dei motivi esposti dal rappresentante del Governo; e ritengo che occorra appoggiare il Ministero in tutti i suoi tentativi per l'efficienza delle Forze armate in generale, e per il riordinamento dei quadri e delle carriere in particolare.

PALERMO. Noi siamo contrari al presente disegno di legge unicamente perchè riteniamo che il voto palese sia la forma meno adatta per poter garantire la indipendenza e la libertà di chi deve giudicare. Gli argomenti che gli onorevoli colleghi hanno portato nella discussione, vale a dire il timore che un ufficiale durante la discussione possa esternare un giudizio che risulti poi smentito da quello espresso nella votazione, penso che siano contrari e in

certo senso offensivi della onorabilità, della lealtà, del prestigio e della dignità di un ufficiale...

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma ciò non è stato affermato da alcun oratore intervenuto nel dibattito!

PALERMO. Mi sembra che tale sia il punto di vista del senatore Jannuzzi.

In ogni modo, poichè questa legge è attesa vivamente dalla categoria degli ufficiali, noi dichiariamo di rinunciare a chiederne la rimesione all'Assemblea, ma dichiariamo di esprimere su questo disegno di legge voto contrario.

MESSE. Mi limito a confermare il parere favorevole che ho già espresso nella precedente seduta. Circa gli argomenti, che sono a favore del presente disegno di legge, non posso che associarmi a quanto espresso, prima, dal Sottosegretario e, poi, dal senatore Jannuzzi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ora ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Aumento dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a ufficiale dei ruoli speciali della Marina militare e autorizzazione a mantenere temporanee eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno nel ruolo normale del Corpo delle armi navali » (1812).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a ufficiale dei ruoli speciali della Marina militare e autorizzazione a mantenere temporanee eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno nel ruolo normale del Corpo delle armi navali ».

Informo che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto concerne l'aspetto finanziario del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)67<sup>a</sup> SEDUTA (30 gennaio 1957)

CADORNA, *relatore*. La legge n. 2386, del 18 dicembre 1952, relativa agli organici della Marina, nell'istituire i ruoli speciali ha disposto che il reclutamento venga effettuato mediante concorso per titoli o per esami fra ufficiali di complemento e sottufficiali del servizio permanente che non abbiano superato rispettivamente il 26° e 30° anno di età. Poichè, tuttavia, il reclutamento non ha dato l'esito sperato, si propone con il presente disegno di legge di elevare i limiti di età rispettivamente a 28 e 33 anni.

Inoltre, poichè nel ruolo normale delle armi navali non ha potuto aver luogo entro il 31 dicembre 1955, come previsto dalla legge, il riassorbimento dei subalterni esuberanti, si propone che le eccedenze, tuttora esistenti nel ruolo normale, siano assorbite dal ruolo speciale nel limite delle sue disponibilità a partire dal 1° luglio 1956 e fino al 31 dicembre 1959.

Sono, pertanto, del parere che il provvedimento, di cui si discute, debba essere accolto.

JANNUZZI. Sono anch'io favorevole. Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 1, devo fare una considerazione di carattere generale, che concerne i limiti di età. Non bisogna, infatti, dimenticare che il livello medio di vita va aumentando sempre di più, e di ciò va tenuto conto sia per i limiti di età, sia per il collocamento a riposo. È una considerazione che non va trascurata in un momento in cui esistono nel mercato del lavoro difficoltà di sistemazione, salvo poi stabilire, attraverso rigorosi concorsi, che l'individuo possieda tutte le qualifiche necessarie per l'opera che deve espletare.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 2 è evidente che si tratta attraverso di esso della normalizzazione degli organici.

Riaffermo, quindi, il mio voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I limiti di età stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni.

(È approvato).

Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1956 e fino al 31 dicembre 1959 sono consentite eccedenze nei gradi di ufficiali subalterno del ruolo normale del Corpo delle armi navali nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale inferiore del corrispondente ruolo speciale.

Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possono essere coperti entro l'anno.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.